REGOLAMENTO (CEE) N. 2850/80 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1980

che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazini di carote e cipolle della sottovoce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originarie degli Stati ACP (1981)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare [1], in particolare l'articolo 23,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 435/80 prevede che, dal 1° gennaio al 31 marzo, le carote della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune e, dal 15 febbraio al 15 maggio le cipolle della sottovoce ex 07.01 H della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, sono soggette, all'importazione nella Comunità, a dazi ridotti rispettivamente al 10,2 % e al 4,8 % ; che il beneficio della riduzione dei dazi è limitato a massimali oltre i quali sono ristabiliti i dazi doganali effettivamente applicabili nei confronti dei paesi terzi ;

considerando che, per l'applicazione del regime dei massimali, è necessario che la Comunità sia regolarmente informata sull'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione originari dei paesi suddetti ; che pertanto è opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica ; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario ;

considerando che questo modo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto la Commissione deve poter adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto ;

considerando che il comitato di gestione degli ortofrutticoli non ha formulato un parere nei termini impartiti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le importazioni dei prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico indicati nell'allegato sono sottoposte a massimali ed a sorveglianza comunitaria.

Le descrizioni dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie, i dazi doganali applicabili, i periodi di validità ed i livelli dei massimali sono indicati nell'allegato.

2. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica nonché da un certificato di circolazione delle merci.

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.

Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati nel paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti, la Commissione ristabilisce, mediante regolamento e fino alla fine del periodo di validità, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi.

[1] GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.

Nel caso di una tale riscossione la Grecia ristabilisce la riscossione dei dazi doganali che essa applica nei confronti dei paesi terzi alla data considerata.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni trasmettendo i medesimi nel termine di cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero di classificazione	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio doganale applicabile	Massimale in tonnellate
	07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :		
		G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili :		
		ex II. Carote e navoni :		
ACP 1		— Carote, dal 1° gennaio al 31 marzo 1981	10,2 %	500
		ex H. Cipolle, scalogni e agli :		
ACP 2		— Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio 1981	4,8 %	500